



SOCIETÀ DI TIRO CON L'ARCO

Statuti

Marzo 1988

ART. 1 COSTITUZIONE

La Società di tiro con arco SPORTING CHIASSO é costituita in Chiasso dal marzo 1988. Il Club Sporting Chiasso e' membro dell'Associazione Svizzera di Tiro con l'Arco (ASTA) e ne riconosce i suoi statuti e regolamenti.

ART. 2 SCOPI

La società di tiro con arco SPORTING CHIASSO ha per scopo:

- a). La diffusione del tiro con l'arco;
- b). L'organizzazione di competizioni;
- c).La partecipazione alle stesse e l'attivazione di ogni altra attività (ricerca medica, tecnica, biomeccanica) al fine di contribuire allo sviluppo dello sport del tiro con l'arco;
- d).La Società é apolitica e non ha scopo di lucro.

Potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che dovessero essere ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3 SEDE

La società SPORTING CHIASSO ha la sua sede centrale in Chiasso. Essa può costituire le sue sezioni staccate in altre località secondo le disposizioni del presente Statuto.

ART. 4 DURATA

La società di tiro con l'arco SPORTING CHIASSO è costituita senza limiti di tempo.

ART. 5 SCIoglimento

La Società, fatto salvo quanto stabilito dalle norme di diritto, può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Con la stessa delibera di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria stabilirà la liquidazione del patrimonio sociale, nominando all'uopo uno o più liquidatori e determinando in quale modo dovrà essere erogato l'eventuale avanzo.

ART. 6 INSEGNE

Le insegne sociali sono costituite da Arciere rosso-blu in campo bianco.

ART. 7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere ammessi a far parte della Società in qualità di Soci i cittadini svizzeri e stranieri di ambo i sessi, fatte salvo le eventuali limitazioni dettate dallo Statuto Federale.

L'Aspirante Socio dovrà presentare al Comitato Direttivo domanda d'iscrizione - controfirmata dall'esercente la patria podestà in caso di minori - allegando l'eventuale quota di ammissione e la quota sociale per il primo anno. Sono esonerati dal versamento dell'eventuale quota di ammissione i componenti del medesimo nucleo familiare successivamente iscritti.

Il Comitato Direttivo esamina le domande di iscrizione e le accoglie o le respinge, restituendo, in questo ultimo caso, la tassa di ammissione e la quota sociale. La decisione del Comitato e' comunicata per iscritto al richiedente l'iscrizione.

ART. 8 CATEGORIE DEI SOCI

Soci sono suddivisi nelle categorie previste nel Regolamento FITA.

E' facoltà del Presidente, sentito il Comitato Direttivo, di proporre all'Assemblea la nomina di Soci Benemeriti per speciali benemerienze nei confronti della Società. La proposta può altresì essere avanzata al Comitato Direttivo da almeno cinquanta Soci. La nomina deve essere deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

I Soci Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota sociale. Le stesse modalità sono assunte per la nomina di un Presidente Onorario. I Soci Benemeriti hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali. Sono Soci Sostenitori coloro che versano un contributo annuo di almeno Frs 100.--.

ART. 9 FREQUENTATORI NON SOCI

La frequenza di non Soci e' limitata agli Allievi di ambo i sessi ammessi si a svolgere in seno alla Società l'attività

sportiva in dipendenza di corsi di istruzione o di iniziazione al tiro con l'arco.

Il Comitato Direttivo potrà deliberare modalità ed eventuale quota per l'ammissione alla frequenza temporanea degli impianti per coloro che, non avendo altre possibilità, ne facessero richiesta.

Il Comitato Direttivo potrà altresì invitare alla frequenza della Sede e degli impianti Personalità ed Autorità cittadine, nazionali ed internazionali, eventualmente rilasciando tessera con qualifica di Socio Onorario con validità annuale.

Il Comitato Direttivo potrà ulteriormente deliberare modalità con l'eventuale quota di frequenza per i partecipanti ai corsi didattici.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I Soci con almeno un anno di appartenenza alla Società, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, hanno diritto:

1. di votare nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
2. di proporre nuovi Soci o richiedere la nomina di Soci.

Benemeriti e del Presidente Onorario secondo i disposti dell'art. 8.

TUTTI I SOCI HANNO DIRITTO:

- a) di intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- b) di proporre per l'elezione alle Cariche Sociali i Soci che ne hanno diritto;
- c) di frequentare la sede sociale e di fare uso degli impianti nel rispetto delle disposizioni emanate dal Comitato Direttivo anche sotto forma di regolamento;
- d) di vestire l'uniforme sociale e di fregiarsi dei distintivi sociali, in conformità al Regolamento;
- e) di ricevere le pubblicazioni sociali;
- f) di essere chiamati a far parte del Comitato Direttivo purché abbiano raggiunto la maggiore età e siano Soci da almeno tre anni;
- g) di essere chiamati ad assumere incarichi sociali, facendo parte di Commissioni od altro previsto dal

presente Statuto e, in mancanza, dello Statuto Federale.

I Soci dimissionari perdono il diritto di intervenire alle Assemblee ne' hanno diritto al voto.

ART. 11 DOVERI DEI SOCI

E' dovere del Socio :

- a) di pagare per ogni esercizio sociale, entro il 31 dicembre, l'intero importo della quota sociale prevista;
- b) di uniformarsi allo Statuto Sociale ed alle norme diramate dal Comitato Direttivo anche sotto forma di regolamento;
- c) di collaborare per il bene della Società, anche accettando cariche sociali cui fosse chiamato dagli Organi della Società, salvo che non sussistano fondati motivi per esimersene.

ART. 12 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono fissate dall'Assemblea e si intendono per anno solare indivisibile decorrente dal 1' gennaio al 31 dicembre successivo.

Il ritardo nel pagamento della quota annuale e' causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dallo Statuto.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto entro la chiusura dell'esercizio sociale, a valere per l'esercizio successivo.
- b) per radiazione Il Comitato può disporre la radiazione del Socio per morosità nel caso di ritardo di oltre un mese nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi altro debito nei confronti della Società, salvo, alla stessa, il diritto di conseguire il dovuto. Prima di deliberare la radiazione, il Comitato Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata, deve dare al Socio il termine perentorio di 30 giorni per mettersi in regola con la cassa sociale; -
- c) per espulsione.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di disporre l'espulsione dalla Società del Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dalla Società o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della Società. La deliberazione di espulsione deve essere presa con voto segreto del Comitato e con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I Soci radiati o espulsi per qualsiasi motivo non possono essere ammessi a far parte della Società.

I nomi dei radiati per morosità o espulsi verranno esposti all'Albo Sociale per un periodo di trenta giorni.

Qualunque sia il motivo per cui un Socio cessa di far parte della Società, questi perde ogni diritto inerente alla sua qualità di Socio e, se il suo allontanamento è dovuto ad espulsione o radiazione non potrà più frequentare la sede e gli impianti anche se invitato da altro Socio.

ART. 14 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico del Socio che non osservasse le norme dello Statuto o del Regolamento, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione verbale;
- b) la deplorazione scritta con affissione all'albo;
- c) la sospensione temporanea dalla frequenza degli impianti, dagli incarichi sociali e dai diritti derivanti dalla qualifica di Socio;
- d) la radiazione e l'espulsione di cui all'art. 13.

ART. 15 DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- la Commissione Tecnica

ART. 16 DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni riferita al quadriennio olimpico o sue frazioni. Tutte le cariche elettive sono onorarie e non retribuite.

DELLE ASSEMBLEE

ART. 17

L'Assemblea e' l'organo sovrano della Società e le sue delibere, prese in conformità al presente Statuto, vincolano i Soci.

Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

ART. 18 CONVOCAZIONE

L'Assemblea e' convocata dal Presidente del Comitato Direttivo o dal Membro del Comitato all'uopo delegato a mezzo di avviso di convocazione spedito a tutti i Soci, all'indirizzo da questi dichiarato, ed affisso all'Albo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata a mezzo di lettera raccomandata. L'avviso di convocazione deve contenere la data,l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con l'elenco specificato degli argomenti da trattare. Potrà prevedersi una seconda convocazione anche nella medesima giornata.

Le lettere di convocazione devono essere spedite almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'affissione all'albo sociale deve avvenire almeno quindici giorni prima.

Il Comitato Direttivo ha l'obbligo di riunire l'Assemblea, convocandola secondo le modalità sopra indicate, entro trenta giorni, quando il Comitato medesimo decida o quando ne facciano richiesta:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Almeno il 50% dei Soci effettivi.

La richiesta di convocazione deve contenere la formulazione dell'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

Su richiesta di convocazione deve contenere la formulazione dell'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

Su richiesta di almeno 20 Soci aventi diritto al voto, presentata al Comitato Direttivo entro il 21 dicembre di ciascun anno, potranno essere inseriti argomenti all'ordine del giorno sia per le Assemblee Ordinarie che per quelle Straordinarie che avranno luogo nell'anno successivo.

ART. 19 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione qualora risultino presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo. La mancata approvazione dei due documenti determina automaticamente la revoca del Comitato Direttivo;
- nomina il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- su proposta del Comitato Direttivo nomina i Soci Benemeriti ed il Presidente Onorario;
- delibera sugli argomenti riguardanti la gestione della Società di ordinaria e straordinaria amministrazione o presentati dai Soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio.

L'Assemblea Ordinaria, salvo quanto attiene all'approvazione dei Soci Benemeriti e del Presidente Onorario di cui all'art. 8, delibera a maggioranza semplice ed unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione qualora risultino presenti, in proprio o per delega, almeno il 75% dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione e' validamente costituita qualora sia presente almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Modifiche dello Statuto Sociale;
- Argomenti che, in ogni caso, riguardino la straordinaria amministrazione, scioglimento della Società con conseguente nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri, il tutto in attinenza ai disposti dell'art. 5.

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi e solo unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 21 DELEGHE

Ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare mediante delega scritta su apposito modulo, un massimo di due Soci aventi diritto al voto.

ART. 22 VERIFICA DEI DIRITTI DI VOTO

I diritti di voto saranno controllati prima dell'apertura dell'Assemblea dal Segretario del Comitato Direttivo in carica, unitamente a due membri del Comitato stesso che ne trasmetteranno i risultati al Presidente dell'Assemblea il quale procederà alla ratifica.

ART. 23 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea e' presieduta da un presidente designato dalla stessa fra i presenti aventi diritto al voto.

Egli dirige l'assemblea, decide sull'ammissibilità delle proposte fatte dagli intervenuti e sulle capacità di voto.

Il Presidente dell'Assemblea sottoscrive il verbale dell'adunanza e convoca l'insediamento del nuovo Comitato Direttivo.

ART. 24 SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E SCRUTATORI

L'Assemblea nomina un proprio Segretario su indicazione del Presidente. Il Segretario controlla le presenze e redige il verbale dell'adunanza sottoscrivendolo.

In caso di votazione segreta, l'Assemblea nomina due scrutatori che provvedono allo spoglio delle schede di votazione.

ART. 25 VOTAZIONI

La votazione potrà essere effettuata per alzata di mano o per voto segreto mediante scheda di votazione. La nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, così come per questioni attinenti a persone, dovrà sempre avvenire per votazione segreta.

ART. 26 RINVIO

Protraendosi la discussione oltre i ragionevoli limiti di tempo, il Presidente può aggiornare la seduta ad altra data senza bisogno di nuova convocazione.

DEL COMITATO DIRETTIVO

ART. 27

La società è retta da un Comitato Direttivo i cui componenti sono scelti fra i Soci che godano dell'elr: nlorato passivo ed abbiano i requisiti previsti dall'art. 10 lettera f.

ART. 28 COMPOSIZIONE

Il Comitato Direttivo è composto da almeno cinque membri che nominano fra gli eletti:

- Presidente
- Vice Presidente
- Cassiere
- Segretario
- Direttore Sportivo (ev.)
- Direttore dei Servizi e Responsabile sezioni staccate (ev.)

IL PRESIDENTE

Per delega del Comitato Direttivo dirige la Società e ne è il legale rappresentante. Egli convoca il Comitato Direttivo, ne presiede le adunanze e sottoscrive per il Comitato stesso i bilanci e la relazione e svolge ogni altra mansione prevista dal presente Statuto.

IL VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di assenza.

IL CASSIERE

IL SEGRETARIO

Coordina tutte le attività di ordinaria amministrazione. Provvede alla promozione e controlla la realizzazione delle attività sociali. Provvede in genere al buon funzionamento dei servizi connessi alla sede, intrattenendo i rapporti necessari. Sovraintende al funzionamento della Segreteria e del Personale dipendente.

IL DIRETTORE SPORTIVO

Promuove e realizza l'attività sociale e definisce il programma delle gare annuali. Presiede la Commissione Sportiva e ne propone al Comitato i membri. Promuove e realizza le attività delle scuole di tiro in aderenza alle delibere del Comitato Direttivo.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI

E RESPONSABILE DELLE SEZIONI STACCATE

Provvede alla conservazione delle attività sociali e dirige l'amministrazione sociale in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo. Presiede la Commissione Finanziaria.

Dirige ed organizza i servizi sociali sovrintendendo al personale ed ai collaboratori in aderenza alle delibere del Comitato Direttivo, in accordo con il Direttore Sportivo.

Coordina l'attività delle sezioni staccate e vigila su queste.

ART. 29 CONVOCAZIONE

Il Comitato Direttivo si riunisce normalmente su convocazione del Presidente fatta per vie brevi e in mancanza del numero legale, provvederà alla convocazione a mezzo raccomandata. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 30 RESPONSABILITA' DEL MEMBRI DEL COMITATO

(CONSIGLIERI)

Ciascun Membro del Comitato é responsabile del proseguimento degli scopi Sociali. Egli opera nell'ambito della delega ricevuta dal Comitato, promuove l'attività nel settore assegnatoli, da esecuzione, per quanto di sua competenza, alle delibere del Comitato Direttivo. Ciascun Consigliere può avvalersi della collaborazione di Commissioni i cui membri devono essere nominati dal Comitato Direttivo, su proposta del Consigliere. Alla fine di ogni esercizio, il Comitato Direttivo provvede a coprire l'eventuale disavanzo di gestione ad eccezione dei casi in cui esso:

- a) sia stato approvato dall'Assemblea ordinaria e straordinaria in sede preventiva;

- b) derivi da crediti inesigibili o da disavanzi anche non riportati in bilanci derivanti da gestioni precedenti all'assunzione della carica sociale;
- c) sia dovuto alla mancata copertura delle spese correnti.

ART. 31 COMPITI

Sono compiti del Comitato Direttivo :

- Accogliere o respingere le domande di ammissione;
- Proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale e di ammissione;
- Proporre l'istituzione di sezioni della Società e stabilirne l'attività in relazione allo Statuto Sociale;
- Adottare provvedimenti disciplinari;
- Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
- Provvedere alla nomina di commissioni consultive;
- Determinare le deleghe di responsabilità nei confronti di ciascun Consigliere;
- Fissare e predisporre le convocazioni delle Assemblee;
- Provvedere alla compilazione dei Regolamenti;
- Decidere sulle questioni che interessino la Società e Soci;
- Deliberare eventuali riduzioni della quota sociale a determinati.

Soci per particolari meriti ed interessi sociali.

ART. 32 DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide quando alla riunione presente la maggioranza dei suoi membri e vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, quello espresso dal Presidente è decisivo.

ART. 33 CESSAZIONE

Dalla carica di membro del Comitato Direttivo si cessa per:

- dimissioni;
- morte o incapacità;
- assenza non giustificata a tre riunioni consecutive;
- adozione nei suoi confronti di provvedimenti disciplinari.

ART. 34 SOSTITUZIONE

Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più membri cessassero la carica, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione con Soci in qualità di Consiglieri supplenti.

La cooptazione non potrà eccedere la proporzione di un terzo rispetto al numero dei componenti il Comitato Direttivo.

La prima Assemblea potrà ratificare la nomina a Consigliere o eleggere altri Consiglieri in sostituzione dei dimissionari.

ART. 35 DECADENZA

Il Comitato Direttivo decade per decorso del termine o per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Direttivo decaduto resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino a nomina del nuovo.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 36 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri i primi due dei quali effettivi ed il restante supplente. Essi provvedono a nominare tra loro il Presidente. I Revisori sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e durano in carica quattro anni. Il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Comitato Direttivo, deve essere all'uopo convocato e può esprimere parere consultivo. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Società. Si riuniscono oltre che alla fine dell'esercizio sociale, almeno una volta nel corso del medesimo esercizio per esaminare la relazione all'uopo predisposta dal Comitato.

Rilevate irregolarità, le comunicano al Comitato Direttivo per i necessari chiarimenti. Rilevandone la necessità, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17.

ART. 37 INCOMPATIBILITA'

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche sociali.

DEL PATRIMONIO, ENTRATE, EROGAZIONI,
ESERCIZIO
SOCIALE

ART. 38 PATRIMONIO

Il Patrimonio Sociale é costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Società; da trofei, coppe aggiudicati definitivamente in gare; da eventuali avanzi di gestione accantonati a fondo di riserva; da donazioni, lasciti, successioni.

ART. 39 ENTRATE

Le entrate della Società sono costituite dalle quote sociali e di ammissione; da eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi; dal rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione di manifestazioni sportive o per l'organizzazione e gestione dei servizi sociali; da ogni tipo di entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 40 EROGAZIONI

Le erogazioni possono essere di qualsiasi tipo purché risultino dal bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea.

ART. 41 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo é tenuto, entro il 28 febbraio di ogni anno, a presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio futuro, una relazione sulla gestione passata con cenni illustrativi del bilancio preventivo. Il Comitato uscente non é tenuto a presentare il bilancio preventivo che dovrà essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dal nuovo Comitato eletto o dal vecchio, se riconfermato. In ogni caso le spese sostenute dal Comitato Direttivo uscente nel periodo successivo alla sua decadenza, non potranno superare quelle riportate a bilancio consuntivo dell'anno precedente maggiorate in base agli indici di aumento del costo della vita. I bilanci della relazione del

Collegio dei Revisori dei Conti devono essere depositati in sede affinché i Soci possano prenderne visione, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

ART. 42 CLAUSULA COMPROMISSORIA

Il Socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per questioni insorgenti con la Società, rimettendo l'esame e la conseguente decisione attinente anche all'eventuale risarcimento del danno al Comitato Direttivo.

ART. 43 RESPONSABILITA'

La Società non é responsabile dei danni di qualsiasi natura che possano derivare ai Soci ed al materiale dei Soci, sia in deposito, sia in dipendenza delle attività sportive esercitate dal Socio.

ART. 44 ESTENSIONE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge e quelle previste nello Statuto della Federazione Svizzera di Tiro con l'Arco.

ART. 45 APPROVAZIONE DELLO STATUTO

L'Assemblea costitutiva approva il presente Statuto che entra in vigore immediatamente.

SPORTING CHIASSO

IL PRESIDENTE

(F.PAVIGLIANITI)

IL SEGRETARIO

(L.ANTONIAZZI)